



del 19 Marzo 2015

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Per le piccole e medie imprese nasce un nuovo regime agevolato "PMI innovative"

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il **DL n. 3 del 24.01.2015** il legislatore **ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo regime agevolato a favore delle piccole e medie imprese che producono beni e servizi di carattere innovativo**. Possono accedere al regime, in particolare, le **imprese di minori dimensioni che sostengono spese di ricerca, o che impiegano alle proprie dipendenze personale altamente qualificato o comunque in possesso di un alto grado di istruzione** (titolo di laurea magistrale o superiore), oppure che **sono in possesso dei diritti su una privativa industriale, su un brevetto o su un programma informativo**. Qualora **non ricorra una delle cause ostative all'applicazione del regime** (tra le altre, il possesso di azioni quotate) le imprese possono **accedere ad una serie di agevolazioni tra le quali una detrazione/deduzione sugli investimenti in capitale proprio delle PMI, la detassazione delle retribuzioni in strumenti finanziari ed altro ancora**. Con questo intervento il legislatore ha voluto, in buona sostanza, **"allargare" l'ambito di applicazione del regime delle Start-Up innovative, introducendo un nuovo regime di durata** (potenzialmente) illimitata **ma con benefici ridotti**. Considerato che i requisiti sono meno stringenti rispetto a quelli previsti per le Start-Up, **numerose attività economiche potrebbero essere ricondotte all'ambito di applicazione di tale regime agevolato**. Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio la disciplina del nuovo istituto, ricordando che **le disposizioni contenute nell'art. 4 del DL n. 3/2015 potrebbero essere modificate in sede di conversione del decreto in legge**.

Premessa

Con l'articolo 4 del DL n. 3/2015 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un **nuovo regime agevolato a favore delle piccole e medie imprese di carattere innovativo**. Ci si riferisce, in particolare, al **regime delle "PMI innovative" che garantisce una serie di agevolazioni fiscali ed in materia di diritto camerale e societario a coloro che possiedono i requisiti descritti al comma 1 dell'articolo 4 DL n. 3/2015**.

Si deve segnalare che **la disciplina contenuta nel DL n. 3/2015 fa specifico richiamo ad alcune disposizioni in materia di Start-Up innovative**: con tale intervento il legislatore ha inteso **allargare l'ambito di applicazione di alcune delle agevolazioni riconosciute rispetto a tale regime alle imprese di minori dimensioni, prevedendo requisiti più stringenti**.

Le condizioni

Secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 del DL n. 3/2015 **possono accedere al nuovo regime le PMI così come risultano definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, ovvero le imprese che hanno i seguenti requisiti dimensionali**:

DEFINIZIONE DIMENSIONALE DELLE PMI	
Micro, piccole e medie imprese	Occupano meno di 250 persone.
	Hanno un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Piccola impresa	Occupano meno di 50 persone.
	Hanno un fatturato annuo o totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.
Microimpresa	Occupano meno di 10 persone.
	Hanno un fatturato annuo o totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

La società, per potersi qualificare PMI innovativa e accedere alla disciplina di favore prevista, **deve possedere**, oltre al descritto requisito dimensionale, i seguenti **requisiti**:

REQUISITI PER ACCEDERE AL REGIME	
Requisiti cumulativi	
I	L'impresa deve avere residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 TUIR o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo , purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia.
II	L'ultimo bilancio deve essere certificato e l'eventuale bilancio consolidato deve essere redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili.

III	Non possiede azioni quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
IV	Non è iscritta al registro speciale previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Start-Up innovative).
Requisiti alternativi (almeno due)	
I	Volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3 per cento del maggiore fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa ⁽¹⁾ .
II	Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo , in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva , di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero. (in alternativa) impiego in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale .
III	Titolarità , anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale , relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale . (in alternativa) titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Le agevolazioni fiscali

In riferimento alle **agevolazioni fiscali**, si deve segnalare la possibilità di applicare una detrazione/deduzione a favore dei soggetti che investono nel capitale proprio delle PMI innovative e la detassazione delle retribuzioni in strumenti finanziari erogate a lavoratori e collaboratori.

Con riferimento alla detrazione sugli investimenti viene stabilito che **dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative** direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in PMI innovative.

¹ Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili. Sono da annoverarsi, tra le altre, quali spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

L'agevolazione, però, si applica solo alle PMI innovative costituite da non oltre 7 anni nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 21 regolamento UE 651/2014.

Allo stesso modo, **non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 20 per cento della somma investita direttamente nel capitale sociale di una o più PMI innovativa** ovvero indirettamente per il solo tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in PMI innovative. **L'agevolazione si applica solo alle PMI innovative costituite da non oltre 7 anni** nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 21 regolamento UE 651/2014.

OSSERVA

Per le PMI a vocazione sociale e per le PMI che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, **la detrazione è pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione è pari al 27 per cento della somma investita.**

SCHEMA RIASSUNTIVO			
SOGGETTO	MASSIMALE	Aliquota	
		Start- Up ordinaria	Start- Up a vocazione sociale / altre ipotesi agevolate
IRPEF	500.000	19%	25%
IRES	1.800.000	20%	27%

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni in materia di PMI innovative, inoltre, **il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione**, da parte delle PMI innovative e degli incubatori certificati, **ai propri:**

- ✓ **amministratori;**
- ✓ **dipendenti;**
- ✓ **collaboratori continuativi;**

di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché **dall'esercizio di diritti di opzione** attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, **non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi.**

OSSERVA

Sempre sul versante fiscale si deve segnalare che alle PMI innovative **non si applica la disciplina** prevista per le società di comodo e non operative.

Le agevolazioni di diritto societario

In riferimento alle **semplificazioni disposte in materia di diritto societario**, si segnala, tra le altre, che:

- **l'atto costitutivo delle PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi** e, nei limiti imposti dalla legge, **può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie;**
- l'atto costitutivo delle società, anche in deroga dall'articolo 2479, comma 5, del codice civile, **può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;**
- l'atto costitutivo delle PMI innovative e degli incubatori certificati può prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, **l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.**

Agevolazioni di diritto camerale

La **PMI innovativa è esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.**

Le principali differenze con la Start-Up

Considerati i numerosi punti di vicinanza con il regime delle Start-Up, si deve osservare che, oltre a prevedere una riduzione dei requisiti, **il regime delle PMI non prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, crisi d'impresa e fallimento previste per le Start-Up innovative** (né tantomeno la corsia preferenziale per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni particolarmente qualificate previsto per le Start-Up).

REGIMI A CONFRONTO	
Start-Up innovative	
Requisiti	Agevolazioni
Il regime ha durata limitata	Agevolazione sugli investimenti e sulle remunerazioni in strumenti finanziari
Scopo esclusivo o prevalente nello sviluppo/produzione di carattere innovativo	Semplificazioni di diritto societario
Valore della produzione annua non superiore a 5	Semplificazioni di diritto del lavoro

milioni di euro a partire dal secondo anno	
Non distribuisce e non ha distribuito utili, Non è costituita per fusione, scissione o cessione	Semplificazioni di diritto camerale
Rispetto di uno dei requisiti alternativi	Semplificazioni in materia di crisi d'impresa e fallimento
	Possibilità di ricorso al crowdfunding
Start-Up innovative	
Requisiti	Agevolazioni
Il regime non ha durata	Agevolazione sugli investimenti (limitata rispetto alle Start-Up) e sulle remunerazioni in strumenti finanziari
Il regime riguarda solo le PMI	Semplificazioni di diritto societario
Assenza di possesso di azioni quotate	Semplificazioni di diritto camerale
Certificazione dell'ultimo bilancio	Possibilità di ricorso al crowdfunding
Rispetto di due dei requisiti alternativi previsti anche per le start-up, ma in forma meno intensa	

Cordiali saluti.

Marco Perciballi